

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 2 aprile 2021, n. 5

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale).

(GU n.45 del 13-11-2021)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I del 9 aprile 2021 - Anno 52 - n. 4)

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifiche all'art. 42-ter della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio sanitario regionale)

1. Il comma 2 dell'art. 42-ter della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente:

«2. Con il provvedimento di cui all'art. 42-bis, comma 3, la giunta regionale, nel rispetto degli articoli 56, commi 2, 3, 3-bis e 4, e 57 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modificazioni e integrazioni, definisce le procedure e le modalita' di dettaglio per l'affidamento in convenzione dei servizi di cui al comma 1.».

2. Il comma 3 dell'art. 42-ter della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente:

«3. I servizi di cui all'art. 42-bis, comma 2, lettera c), possono essere eseguiti:

a) dagli enti del terzo settore, in possesso dell'autorizzazione sanitaria di cui alla legge regionale n. 24/1996 e successive modificazioni e integrazioni, iscritti nell'elenco di cui all'art. 42-quater, comma 1, in regime di accreditamento libero, a norma dell'art. 55 del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero per il tramite di convenzione, a norma dell'art. 56 del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, prevedendo, in ogni caso, a carico dell'amministrazione e in favore degli enti esecutori il mero rimborso delle spese correnti, esclusi gli oneri di investimento;

b) da operatori economici selezionati mediante procedure a evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale ed europea di settore.».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 42-ter della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente:

«3-bis. Il ricorso alle modalita' di esecuzione di cui al comma 3, lettera a), e' sempre motivato sulla base di ragioni di tutela della finanza pubblica, efficienza economica, sussidiarieta' e piu'

efficace contribuzione a una finalita' sociale.».

4. Il comma 4 dell'art. 42-ter della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente:

«4. Qualora i servizi di cui all'art. 42-bis, comma 2, lettera c), non siano oggettivamente separabili dai servizi di cui all'art. 42-bis, comma 2, lettere a) e b), si procede ad affidamento congiunto e si applica l'art. 28, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni e integrazioni.».

Art. 2

Norma di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 3

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addi' 2 aprile 2021

Il Presidente: Toti

(Omissis)